

**COMUNE DI BRENTINO BELLUNO**  
PROVINCIA DI VERONA



**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI  
SOGGIORNO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21/02/2025

## Indice

Articolo 1. Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2. Istituzione e finalità dell'imposta.....	3
Articolo 3. Presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 4. Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari .....	3
Articolo 5. Esenzioni.....	4
Articolo 6. Misura dell'imposta.....	4
Articolo 7. Obblighi di dichiarazione.....	5
Articolo 8. Versamenti .....	5
Articolo 9. Disposizioni in tema di accertamento.....	5
Articolo 10. Sanzioni .....	6
Articolo 11. Riscossione coattiva.....	6
Articolo 12. Rimborsi.....	6
Articolo 13. Disposizioni transitorie e finali.....	7

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sulla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2.11.2011, il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2**

### **Istituzione e finalità dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, come modificato dall'art. 1 comma 493 della Legge del 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024). Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Brentino Belluno eccetto le persone esenti come elencate nell'Articolo 5 del presente regolamento.
3. L'imposta di soggiorno si applica per tutte le notti di soggiorno per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
4. L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse interamente ai Comuni in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni o Province.

## **Articolo 3**

### **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il trascorrimento di almeno una notte di soggiorno in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Brentino Belluno.

## **Articolo 4**

### **Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Brentino Belluno che trascorrono almeno una notte di soggiorno nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

## **Articolo 5**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a. i minori fino al 14° (quattordicesimo) anno compreso;
  - b. i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
  - c. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
  - d. gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
  - e. gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che trascorrono almeno una notte di soggiorno per esigenze di servizio;
  - f. sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
  - g. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.
2. L'esenzione di cui ai punti b), e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

## **Articolo 6**

### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per notte di soggiorno ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo, come dall'Allegato A.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

## **Articolo 7**

### **Obblighi di dichiarazione**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Brentino Belluno sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Settore Tributi del Comune di Brentino Belluno il numero delle presenze depurato delle eventuali esenzioni entro i seguenti termini:
  - per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile: entro il 20 del mese di maggio;
  - per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: entro il 20 del mese di settembre;
  - per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre: entro il 20 del mese di gennaio (dell'anno successivo);

La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo o alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Brentino Belluno.

## **Articolo 8**

### **Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno soggiornato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Brentino Belluno.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro 7 (sette) giorni dalla dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2 mediante pagamento PagoPa.

## **Articolo 9**

### **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché delle presentazioni delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
  - a. invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Articolo 10**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/ bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 11**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

## **Articolo 12**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Brentino Belluno da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

## **Articolo 13**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), come stabilito dal comma 15 quater dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per esigenze tecniche di carattere eccezionale debitamente motivate, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, le disposizioni di legge dell'Ordinamento tributario.

## ALLEGATO A

### STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

<b>TIPOLOGIA</b> (Art. 24, 25 e 29 L.R. 11/2013)	<b>CLASSIFICAZIONE</b>
<b>Alberghi – hotel</b> Villaggi albergo Residenze turistico-alberghiere Residenze d'epoca alberghiere Alberghi diffusi	1 stella
	2 stelle
	3 stelle
	4 stelle
	5 stelle

### STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

<b>TIPOLOGIA</b> (Art. 26 L.R. 11/2013)	<b>CLASSIFICAZIONE</b>
<b>Campeggi o camping</b>	1 stella
	2 stelle
	3 stelle
	4 stelle
	5 stelle
<b>Villaggi Turistici</b>	1 stella
	2 stelle



	3 stelle
	4 stelle
	5 stelle

### STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI (Extra alberghiere, con servizi agli ospiti)

<b>TIPOLOGIA</b> (Art. 27 L.R. 11/2013)	<b>CLASSIFICAZIONE</b>
<b>Alloggi turistici</b> Camere, residenze rurali, country house	1 leone alato
<b>Bed &amp; Breakfast</b>	2 leoni alati
<b>Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (UAAT)</b> Residenze, appartamenti vacanze	3 leoni alati
<b>Case vacanza</b> Case per ferie, ostello della gioventù, hostel, casa religiosa di ospitalità, centro soggiorni studi, casa per vacanza sociale, foresterie	4 leoni alati
	5 leoni alati

### AGRITURISMI E AGRICAMPEGGI

<b>TIPOLOGIA</b> (L. R. 28/2012)	<b>CLASSIFICAZIONE</b>
<b>Agriturismi</b>  <b>Agricampeggi</b>	1 girasole
	2 girasoli
	3 girasoli
	4 girasoli
	5 girasoli

## STRUTTURE RICETTIVE SENZA SERVIZI AGLI OSPITI

<b>TIPOLOGIA</b> (Art. 27 bis L.R. 11/2013)	<b>CLASSIFICAZIONE</b>
<b>Locazioni turistiche</b>	Senza classificazione